



Comune di Sant'Angelo Le Fratte

(Provincia di Potenza)

Prot. 0006327

Ord. N. 23

del 22/12/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n.267/2000 - Obbligo di indossare nel periodo natalizio i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto.

VALIDITÀ: dal 23/12/2021 al 06/01/2022

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare il Decreto Legge 105/2021, convertito in Legge 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020, come convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Atteso che in questi ultimi giorni si sta registrando un incremento, sia a livello nazionale che regionale, dell'indice di diffusione del virus COVID-19, con conseguente repentino incremento dei contagi;

Preso atto che in data 1° dicembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio provinciale;

Considerato che, in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Signor Prefetto di Potenza ha diramato la comunicazione Prot. Uscita n. 0086653 del 3/12/2021, con la quale ha manifestato l'esigenza di potenziare le attività di verifica dell'insieme delle misure di contenimento epidemiologico, in particolare nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali o caratterizzate dal fenomeno della *movida* e in occasione dei fine settimana e delle imminenti festività natalizie, evidenziando l'opportunità di adottare apposite ordinanze sindacali che regolamentino la fruizione di tali spazi;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine d'anno, per effetto del rientro degli emigranti, studenti fuori sede e per l'arrivo di turisti si registrerà nelle vie del centro cittadino un intenso afflusso di persone, con possibilità di transiti ravvicinati tra di loro e costanti, tali da impedire o quantomeno rendere difficoltoso il mantenimento del distanziamento interpersonale;

Ritenuto che l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 imponga di adottare, a tutela della salute pubblica, tutte le misure atte a contrastare il diffondersi dell'epidemia, anche sul fronte dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto ove vi siano occasioni di maggior richiamo per le persone;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco e, in particolare, il comma 5, che disciplina l'adozione da parte del primo cittadino, quale rappresentante della comunità locale, di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

- Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 01:00, nelle vie del centro abitato cittadino e in prossimità dei locali pubblici presenti sull'intero territorio comunale, di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre 2021 e nel giorno 01 gennaio 2022, per le intere 24 ore, nelle vie del centro abitato cittadino e in prossimità dei locali pubblici presenti sull'intero territorio comunale, di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

STABILISCE

che la presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione, fatto salvo il potere sindacale di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente, anche a seguito dell'insorgenza di situazioni che possono determinare una differente valutazione degli interessi pubblici;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia trasmessa alla Prefettura di Potenza, alla Stazione Carabinieri di Satriano di Lucania, al Comando della Polizia Locale, per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima, nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo le Fratte, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e che della stessa venga data massima diffusione attraverso l'affissione di manifesti.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 1.000,00.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Sant'Angelo le Fratte 22 dicembre 2021

H. Sindaco
Geom. Michele Laurino